

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CERINI

Nella seduta del 27/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti esposti al Collegio sono relativi alla estinzione anticipata di un contratto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio, con conseguente richiesta di restituzione di parte delle somme versate e ritenute dal ricorrente non dovute.

Risulta, infatti, che nel 2005 il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Tale contratto prevedeva il rimborso attraverso rate mensili pari a € 180,00 e per la durata di 120 mesi. Nell'agosto del 2009 (ovvero allo scadere della 47esima rata), il ricorrente ha estinto, in via anticipata rispetto all'originaria scadenza, l'indicato finanziamento. Peraltro, a fronte di ciò, non gli sarebbero a suo avviso state scomutate dal conto a debito alcune somme già versate e ritenute non più giustificate a fronte della cessazione anticipata del finanziamento. Il totale di tali somme ammonta ad euro € 3.338,71. Tale importo sarebbe così scomposto: € 880,38 per le commissioni versate all'intermediario finanziario intervenuto nella transazione; € 1.576,80 per le commissioni dell'agente/mediatore; € 881,53 per costi assicurativi relativi a polizze accessorie al finanziamento.

Chiesta all'intermediario oggi resistente la restituzione di tali somme, lo stesso non ha provveduto, tanto che il ricorrente ha formulato ricorso all'ABF chiedendo che il Collegio

condanni l'intermediario a versare l'importo totale di Euro 3.338,71 quale somma non dovuta, oltre interessi dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, negando la sussistenza di alcun diritto alla restituzione in capo al richiedente, in sede di controdeduzioni ha innanzitutto richiesto al Collegio di pronunciarsi per la irricevibilità del ricorso *ratione temporis*, tenuto conto della data di stipula del contratto (2005) e della diversa data di competenza temporale dell'ABF (2007) a conoscere dei conflitti. In particolare, ad avviso dell'intermediario, le richieste e le contestazioni del ricorrente si fonderebbero su vizi generici relativi alla stipula del contratto in quanto vertenti *"inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e [sulla] conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125 comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito"*.

Nel merito, l'intermediario, ritenendo le somme sopraindicate relative a prestazioni già fruite dal cliente, ne sostiene l'attuale irripetibilità anche alla luce di quanto disposto dalle normative di settore e di vigilanza vigenti all'epoca del finanziamento nonché della sua estinzione.

Alla luce di ciò, l'intermediario chiede che, oltre alla sostenuta irricevibilità *ratione temporis*, il ricorso sia comunque giudicato infondato nel merito per quanto sopra esposto.

DIRITTO

Osserva, innanzitutto, il Collegio che l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso *ratione temporis*, così come prospettata dall'intermediario, non può essere condivisa.

In argomento, questo Arbitro ha avuto modo di chiarire più volte che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione ed all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso: ne consegue che è alla data di estinzione che si deve far capo per determinare la competenza del Collegio a conoscere e decidere della controversia. Orbene, in applicazione di tale regola, in base a quanto ricostruito in fatto non vi sono dubbi sulla competenza temporale dell'ABF riguardo al ricorso in esame, poiché il finanziamento è stato estinto nel 2009, dunque successivamente all'1.1.2007, ossia alla data iniziale che segna la competenza *ratione temporis* del procedimento presso l'ABF stesso (cfr. per tutte la decisione Collegio di Milano, n. 6627/13).

Quanto al merito della controversia, ossia alla fondatezza della richiesta di restituzione formulata dal ricorrente, il Collegio rammenta che l'individuazione dei criteri di riferimento per il calcolo di quanto dovuto in sede di estinzione del finanziamento è da correlarsi al quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, interpretato peraltro secondo ragionevolezza. In particolare, già l'art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che *"le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*.

Su questa stessa linea, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 in applicazione della Seconda Direttiva sul Credito al Consumo (dir.2008/48/CE), dispone che *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Ed ancora, nel medesimo senso delle fonti normative, si esprime la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, laddove essa dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo *"l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"*.

Tale disciplina, ancor prima della approvazione e del recepimento della dir.2008/48/Ce dianzi richiamata, attua l'art. 8 della (precedente) direttiva 87/102/CEE, ai sensi della quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*.

Orbene, provando ora a trarre le necessarie conclusioni dalla successione di norme sopra ricordate, non v'è dubbio che la *ratio* della norma già vigente prima del 2010 non ha fatto altro che essere ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE, così come recepita dal D.Lgs. n. 141/2010. Sussiste dunque conformità tra le disciplina e in particolare in relazione ai diritti del consumatore finanziato alla riduzione dei costi del credito ogniqualvolta sussista estinzione anticipata del finanziamento.

Quanto, più precisamente, alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (*"Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"*). Preme infine di segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, vòlti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una *chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo*. Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata: in tale direzione, si richiama il consolidato orientamento dei Collegi secondo cui si ritiene che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; per l'effetto, l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Altresì, quanto all'individuazione del soggetto tenuto al rimborso – e fatti salvi ovviamente eventuali diversi rapporti interni - l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Alla luce di tali rilievo, il Collegio - tenuto conto di quanto prodotto nella presente controversia, che dimostra la natura *recurring* dei costi e delle commissioni evidente ed applicate in sede di sottoscrizione del finanziamento, nonché in relazione a quanto rilevato dalle parti, verificate le componenti economiche in relazione al *pro-rata temporis* - ritiene che l'intermediario debba provvedere a restituire al ricorrente la somma di Euro 3.338,71, comprensiva altresì degli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo al pagamento effettivo a saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2455 del 17 aprile 2014

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.338,71 oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI